

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3466

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCAVONE, DI MAURO, MAIRA, ALTERIO, ANTOCI, TASSONE, RANDAZZO, RIVERA, FRASSON, MICELI, TISCAR, ALESSI, SARTORIS, GELPI, NENNA D'ANTONIO, FORTUNATO, FARAGUTI, ALAIMO**

Norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola

*Presentata il 9 dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Conformemente agli obiettivi indicati in materia di reclutamento del personale dirigente dello Stato, secondo gli indirizzi programmatici del Governo e sulla scia delle varie commissioni di studio operanti al fine di snellire le procedure farraginose e non prive di contraddizioni per accedere ai ruoli dirigenti dello Stato, nelle diversificate diramazioni di vari settori della pubblica amministrazione, è stata predisposta la presente proposta di legge che detta nuove norme per il personale direttivo della scuola, con la duplice finalità di snellimento delle procedure concorsuali e di accertare la professionalità maturata. La proposta di legge mira a soddisfare alcune esigenze particolarmente avvertite e non

più procrastinabili se si vuole veramente promuovere ed attuare l'indirizzo governativo in vista del futuro reclutamento del personale direttivo della scuola.

Se la figura del dirigente scolastico va di pari passo accomunata alle altre della pubblica amministrazione iniziali, disingagliata dalle ferree e superate regole del centralismo burocratico, per assumere un ruolo autonomo nella direzione dell'ente al quale è stato proposto, per i motivi sopra esposti, non si può fare a meno di accertare fin dall'accesso al ruolo le capacità manageriali di questo nuovo profilo professionale tanto auspicato per sortire l'obiettivo di rilanciare l'Amministrazione dello Stato anche nella periferia. Non è per spirito di polemica ma non si può fare

a meno di ricordare in questa sede il penoso spettacolo dell'ultima fase concorsuale e che a tutt'oggi regola l'accesso ai ruoli del personale direttivo della scuola, lontana sia nello spirito come previsto nei nuovi indirizzi governativi in materia, che nell'obiettivo di accertare le capacità manageriali possedute.

Pertanto con la presente proposta di legge si mira ad invertire la tendenza, non per soddisfare spinte corporative ma per

essere in sintonia con i nuovi profili professionali auspicati per la pubblica amministrazione. Promuovere questo « corso concorso » da parte del Ministero della pubblica istruzione in sintonia con le organizzazioni sindacali del settore serve per riscontrare dopo un *iter* che non si vuole solo formativo se veramente sussistono nei partecipanti le capacità umane, didattiche, manageriali, per espletare un ruolo così difficile e impegnativo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al ruolo del personale direttivo della scuola si accede mediante la frequenza obbligatoria di un corso biennale di formazione organizzato, a livello regionale, dalle sovrintendenze scolastiche.

## ART. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali, determina il piano di studio dei corsi di cui all'articolo 1.

## ART. 3.

1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 1, i partecipanti sono valutati da una commissione, composta dai docenti dei corsi stessi, mediante un colloquio sulle discipline oggetto di studio.

## ART. 4.

1. In base alla valutazione finale e ai titoli di servizio, per ogni regione, è stilata una graduatoria permanente, da utilizzare fino ad esaurimento per l'immissione in ruolo.

## ART. 5.

1. Al corso di formazione possono accedere i docenti, in possesso di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio di ruolo. A tale scopo sono predisposte, per ogni regione, graduatorie che

tengano conto degli anni di servizio di ruolo, degli incarichi ricoperti, nonché dei titoli di studio e culturali posseduti.

2. Il numero dei partecipanti a ciascun corso è stabilito dall'Amministrazione interessata sentite le organizzazioni sindacali.

#### ART. 6.

1. Nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti i primi corsi di formazione, riservati a tutti i docenti che abbiano svolto, per almeno un anno, l'incarico di presidenza, valutato come ottimo. Tale anno è considerato alla stregua di un anno di corso. A tal fine, per il personale di cui al presente articolo il corso di formazione ha durata annuale.